

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

(V. Stampato Camera n. 2848)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 giugno 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di
contributi finalizzati al sostegno delle attività di preven-
zione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la
distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate
e confiscate

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. - 1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tos-

sicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri-segretario del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

ART. 1-ter. — Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui al precedente articolo 1 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

ART. 1-quater. — La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi per le attività di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo 1-bis, devono essere inoltrate, tramite i comuni

competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1985 ed entro i primi novanta giorni per gli anni 1986 e 1987 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

"ART. 80-bis. — (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanità). — Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità".

2. Dopo l'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

"ART. 80-ter. — (Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria). — L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la po-

lizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144”.

3. Dopo l'articolo 80-ter della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

” ART. 80-quater. — (*Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate*). — Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna”.

4. Il terzo e quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente:

” In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-ter” ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

” ART. 23. — (*Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità*). — La distruzione

delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità”.

2. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: "osservando le modalità di cui alla lettera f) del successivo articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le modalità di cui al successivo articolo 23”.

3. Gli articoli 24 e 25 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — Nel terzo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese”.

ART. 4-ter. — Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

” ART. 47-bis. — (*Affidamento in prova in casi particolari*). — Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero, l'interessato può chiedere al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato dall'interessato stesso con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. Alla domanda de-

ve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma in corso.

In tal caso il pubblico ministero o il pretore, dopo aver determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le condizioni e i limiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del presente articolo, in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza del luogo ove è eseguito il programma terapeutico.

Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede a norma del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato.

La sezione di sorveglianza, nominato un difensore di ufficio al condannato che non abbia indicato un difensore di fiducia nella richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, la sezione di sorveglianza respinge la richiesta.

Ai fini della decisione la sezione di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

Se la sezione di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcoolodipendente prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di una volta.

Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalle altre norme della presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale”.

ART. 4-*quater*. — Quando, per divieto di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcoolodipendente imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva prevista, il programma terapeutico al quale l'interessato risulti sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali.

ART. 4-*quinqüies*. — 1. Quando può essere emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di persona tossicodipendente o alcoolodipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-*bis*, l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che delle circostanze prevedute dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, del pericolo che l'interruzione del programma terapeutico possa pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

2. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di

cattura, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

ART. 4-*sexies*. — 1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-*bis*, l'autorità giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l'imputato in stato di libertà.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.

3. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ».

Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 1985.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta l'urgente necessità di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attività di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonché di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Fino a quando la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti non sarà regolata con legge, il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di favorire le attività di prevenzione del disadattamento e della emarginazione nonché di reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI.

3. Sono destinatari dei contributi soggetti pubblici o privati ed enti, associazioni e cooperative, che operano senza scopo di lucro e con le specifiche finalità indicate al comma 1.

4. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati a dimostrazione dell'effettivo avvio o della realizzazione dei servizi o delle iniziative attivate.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

ARTICOLO 1-*bis*.

1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonchè ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri-segretario del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonchè da tre rap-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di lire 14.000 milioni per l'anno 1985 e lire 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Misure urgenti in materia di lotta alla droga ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 80-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, introdotto dall'articolo 143 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorso il termine previsto dall'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ovvero divenuto definitivo il provvedimento che decide sul riesame del decreto di sequestro di sostanze

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

presentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

ARTICOLO 1-ter.

Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui al precedente articolo 1 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 1-quater.

La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi per le attività di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo 1-bis, devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1985 ed entro i primi novanta giorni per gli anni 1986 e 1987.

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

« ART. 80-bis. — (*Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanità*). — Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

stupefacenti e psicotrope o del decreto di convalida del sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice di procedura penale, e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

2. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma 1 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

3. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

4. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o nazionale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

5. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità.

6. Su richiesta del servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consenta e se la richiesta sia pervenuta anteriormente all'ordine di distruzione, dispone che una parte delle sostanze stesse sia utilizzata dalle forze di polizia per scopi di studio o di addestramento ovvero dal Ministero della sanità per finalità scientifiche e fissa le modalità della consegna.

7. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche nei casi di sequestro e di confisca delle piante di cui all'articolo 26 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, illegalmente coltivate.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità ».

2. Dopo l'articolo 80-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

« ART. 80-*ter*. — (*Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria*). — L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 ».

3. Dopo l'articolo 80-*ter* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

« ART. 80-*quater*. — (*Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate*). — Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 4.

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al precedente comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

4. Il terzo e quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente:

« In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-ter ».

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità*). — La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità ».

2. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: « osservando le modalità di cui alla lettera f) del successivo articolo 24 » sono sostituite dalle seguenti: « osservando le modalità di cui al successivo articolo 23 ».

3. Gli articoli 24 e 25 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

ARTICOLO 4-bis.

Nel terzo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « per almeno tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno un mese ».

ARTICOLO 4-ter.

Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 47-bis. — (*Affidamento in prova in casi particolari*). — Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero, l'interessato può chiedere al pub-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

blico ministero o al pretore competente per l'esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato dall'interessato stesso con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma in corso.

In tal caso il pubblico ministero o il pretore, dopo aver determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le condizioni e i limiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del presente articolo, in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza del luogo ove è eseguito il programma terapeutico.

Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede a norma del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato.

La sezione di sorveglianza, nominato un difensore di ufficio al condannato che non abbia indicato un difensore di fiducia nella richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, la sezione di sorveglianza respinge la richiesta.

Ai fini della decisione la sezione di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

Se la sezione di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di una volta.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalle altre norme della presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ».

ARTICOLO 4-*quater*.

Quando, per divieto di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcooldipendente imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva prevista, il programma terapeutico al quale l'interessato risulti sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali.

ARTICOLO 4-*quinqüies*.

1. Quando può essere emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-*bis*, l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che delle circostanze previste dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, del pericolo che l'interruzione del programma terapeutico possa pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

2. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di cattura, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

ARTICOLO 4-*sexies*.

1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-*bis*, l'autorità giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l'imputato in stato di libertà.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985.

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — ROMITA —
GORIA — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.